



Bruxelles, 22.9.2014
COM(2014) 582 final

2014/0269 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e
all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che
istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea**

RELAZIONE

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo ("il protocollo") per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista della conclusione dei pertinenti protocolli. I negoziati con il Marocco si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.

La proposta di protocollo include la Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione europea a fornire la versione facente fede dell'accordo nella nuova lingua ufficiale dell'UE.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la decisione allegata che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo concluso tra il Consiglio, a nome dell'Unione e che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il Regno del Marocco.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con il Regno del Marocco si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo allegato alla presente decisione.
- (5) L'articolo 7 del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,

da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione del protocollo stesso.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Con riserva della sua conclusione in data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 7.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente